

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 86 del 29 agosto 2023

Disegno di legge relativo a "Istituzione del nuovo comune denominato "Santa Caterina d'Este" mediante fusione dei comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este della provincia di Padova". Giudizio di meritevolezza. (Progetto di legge n. 209). [Referendum]

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge relativo a *"Istituzione del nuovo Comune denominato 'Santa Caterina d'Este' mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este della Provincia di Padova"* (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL del 19 maggio 2023);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, eccettuate le ipotesi previste al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate subordinatamente ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo;

PRESO ATTO che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alla fusione prevista nel progetto di legge n. 209 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio comunale di Carceri n. 7 del 13/03/2023, esecutiva; deliberazione del Consiglio comunale di Vighizzolo d'Este n. 5 del 13/03/2023, esecutiva;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 12 giugno 2023 dal Consiglio delle Autonomie Locali sul progetto di legge n. 209, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, dello Statuto del Veneto;

PRESO ATTO che nella seduta del 7 giugno 2023 la Prima Commissione consiliare ha provveduto a far illustrare le motivazioni a sostegno del progetto di fusione ai Sindaci dei rispettivi comuni;

DATO ATTO che nella seduta del 12 luglio 2023 la Prima Commissione consiliare ha provveduto ad audire alcuni Consiglieri di opposizione dei due comuni, il Sindaco del limitrofo Comune di Ponso nonché il rappresentante di un'associazione di cittadini di entrambi i due comuni, al fine di apprendere le rispettive, contrarie motivazioni al progetto di fusione, formalizzate con note datate tra il 15 e il 16 giugno 2023 ed agli atti;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, "ai fini dell'espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta....";

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità sulla fusione in esame ha fatto emergere un insieme, pur non univoco, di elementi, fra i quali anche elementi coerenti, a sostegno del percorso di unificazione dei comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este ed in particolare sui seguenti aspetti:

- a) la nuova struttura organizzativa del comune unificato comporterà una ottimizzazione nella gestione delle risorse umane e la riduzione degli adempimenti e degli atti da adottare senza escludere la istituzione di sportelli decentrati per l'"utenza debole";
- b) la riorganizzazione della nuova dotazione organica beneficerà della introduzione di figure di diversa specializzazione, tra cui anche un agente di Polizia locale;
- c) il miglioramento dell'organizzazione dei servizi per l'infanzia e educativi con lo scopo di consolidare l'attuale offerta degli stessi a fronte di possibili riforme statali che devono gestire la riduzione della domanda per la natalità;

d) la realizzazione di percorsi ciclopeditoni per creare un agile collegamento tra le aree abitative degli attuali comuni in linea con le esigenze della tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 12 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, comma 1, nel disporre in tema di "Esercizio associato delle funzioni", ed "al fine di favorire la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio", in particolare "a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate", disponendo altresì che tale obbiettivo vada perseguito "incentivando in via prioritaria le fusioni";

RICHIAMATO l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che reca disposizioni di promozione in materia di fusione di comuni;

ATTESO che coerentemente a tale indirizzo espresso dalla legge statutaria, il legislatore regionale è conseguentemente e reiteratamente intervenuto, negli ultimi dieci anni, sulla legislazione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anche in forma di disciplina delle Unioni montane, disponendo condizioni e percorsi qualificati ed agevolati, anche al fine di incentivare il processo di fusione dei comuni, con progressive revisioni sia dell'iter istruttorio delle iniziative di fusione - semplificato, ove ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 - sia della disciplina del referendum consultivo e delle condizioni di suo valido svolgimento e di considerazione dei suoi esiti, ridefinendo, progressivamente, in diminuzione i quorum e le condizioni previste ed anche considerando, ai fini del loro computo, la quota di popolazione iscritta all'AIRE; e tale percorso prosegue con il progetto di legge n. 185, già licenziato dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 12 luglio 2023 per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale;

RICORDATO altresì che anche il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8, commi 8 e 10, della legge regionale n. 18 del 2012 sia, già, quello allo stato vigente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1417 del 2013 e, in misura ancor più significativa, la proposta di nuovo Piano di riordino territoriale adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 39/CR del 7 aprile 2023 ed all'esame della competente Commissione consiliare, previa analisi della realtà territoriale, individuano nel percorso di fusione dei comuni, ed in particolare dei piccoli comuni, la forma più compiuta di semplificazione e razionalizzazione;

RITENUTO che il quadro normativo come sopra delineato e progressivamente consolidato esprima un principio di favor del legislatore regionale, nell'ambito della promozione e sostegno delle diverse forme di esercizio associato delle funzioni, anche con particolare riferimento all'istituto delle fusioni per l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni dei comuni di piccole dimensioni, e comunque risulta orientato a percorsi di, anche progressivo, superamento della frammentazione fra enti contigui territorialmente, come ricorre nel caso in esame, attesa l'entità della popolazione residente nei due comuni (Carcari 1.484 e Vighizzolo d'Este 866) e che peraltro costituisce uno degli elementi distintivi propri dell'area territoriale di riferimento;

PRESO ATTO che nella seduta del 26 luglio 2023 la Prima commissione consiliare ha esperito le attività istruttorie previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e che, dopo puntuale esame, sulla base degli elementi di fatto acquisiti e alla luce del quadro di riferimento normativo in materia, ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il consigliere Enrico Corsi;

RITENUTO per quanto sopra, in particolare a fronte di un quadro normativo di contesto e di una conseguente disciplina regionale orientata al favor per il superamento, anche progressivo, delle situazioni di frammentazione territoriali, in primis ricorrendo ai percorsi di fusione, di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell'iter legislativo;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

VISTO l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 12 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTO l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

VISTO il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8, commi 8 e 10, della legge regionale n. 18 del 2012 vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1417 del 2013 e la proposta di nuovo Piano di riordino territoriale adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 39/CR del 7 aprile 2023 ed all'esame della competente Commissione consiliare

con votazione palese,

delibera

1) di ritenere, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 209, d'iniziativa della Giunta regionale, relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato 'Santa Caterina d'Este' mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este della Provincia di Padova";

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.